

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Spese di lite: compensazione totale o parziale, giusti motivi, specifiche circostanze o concreti aspetti della controversia; art. 91 c.p.c., comma 4, giudice di pace, giurisdizione equitativa

L'obbligo per il giudice di merito di indicare esplicitamente come previsto dall'[art. 92 c.p.c., comma 2](#), nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, gli altri giusti motivi (diversi dalla reciproca soccombenza) comportanti la compensazione totale o parziale delle spese, può ritenersi assolto, soltanto con l'indicazione di specifiche circostanze o concreti aspetti della controversia e non anche con generici riferimenti alla tipologia del procedimento, alle particolari disposizioni che lo regolano o alla natura delle questioni trattate o, ancora, alla limitata attività difensiva svolta.

L'[art. 91 c.p.c., comma 4](#), dispone che "nelle cause previste dall'[art. 82, comma 1](#), le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda". Ai sensi dell'[art. 82 c.p.c., comma 1](#), "davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede Euro 1.100". Risulta, dunque, evidente che la disposizione di cui all'[art. 91 c.p.c., comma 4](#), si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace (si veda in tal senso [Cass. n. 9556 del 2014](#)). In tal senso, rileva l'[art. 113 c.p.c., comma 2](#), a norma del quale "il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c."

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 13.7.2016, n. 14345

...omissis...

Con l'unico motivo di fffffff la violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 91 e 92 c.p.c., della L. n. 689 del 1981, art. 23, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi del fatto che il Tribunale abbia confermato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e che abbia compensato le spese del giudizio di appello. Secondo il ricorrente, la peculiarità del rito dell'opposizione a sanzione amministrativa, indicata dal Giudice di Pace e confermata dal Tribunale, quale ragione della compensazione, non avrebbe nè i caratteri della gravità, nè quelli dell'eccezionalità per giustificare ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la disposta compensazione. Piuttosto, giusta la norma di cui della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, l'opposizione a sanzione amministrativa dovrebbe essere decisa secondo diritto e ciò costituirebbe una valida ragione per la difesa tecnica e, conseguentemente, per la corretta applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il motivo è fondato.

Va chiarito che l'obbligo per il giudice di merito di indicare esplicitamente come previsto dall'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009 (nella specie *ratione temporis* applicabile), gli altri giusti motivi (diversi dalla reciproca soccombenza) comportanti la compensazione totale o parziale delle spese, può ritenersi assolto, soltanto con l'indicazione di specifiche circostanze o concreti aspetti della controversia e non anche con generici riferimenti alla tipologia del procedimento, alle particolari disposizioni che lo regolano o alla natura delle questioni trattate o, ancora, alla limitata attività difensiva svolta (tra le altre: Cass. nn. 26897/11, 15413/11).

A sua volta, come è stato già detto da questa Corte (Cass. 9556 del 2014) l'art. 91 c.p.c., comma 4, dispone che "nelle cause previste dall'art. 82, comma 1, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda". Ai sensi dell'art. 82 c.p.c., comma 1, "davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede Euro 1.100". Risulta, dunque, evidente che la disposizione di cui all'art. 91 c.p.c., comma 4, si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace. In tal senso, rileva l'art. 113 c.p.c., comma 2, a norma del quale "il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.". Chiarito, dunque, l'ambito di applicazione dell'art. 91 c.p.c., comma 4, non può non rilevarsi che, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 11, u.p., applicabile *ratione temporis*, atteso che il giudizio di opposizione è iniziato in primo grado nel 2009, "nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113 c.p.c., comma 2".

Nel caso in esame, pertanto, non va applicato il quarto comma dell'art. 91 c.p.c., ma il primo comma dello stesso articolo, secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Va, infine, chiarito che, avendo l'avvffffff opposizione avvalendosi del potere di cui all'art. 86 c.p.c., il Tribunale avrebbe dovuto accertare a quale titolo il professionista

avesse partecipato al processo, poiché (a prescindere dal profilo fiscale), mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l'intenzione di operare come difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.

Il ricorso, dunque va accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Roma in persona di altro Magistrato, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

pqm

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma in persona di altro Magistrato, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.